

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 712/2001 della Commissione del 10 aprile 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001	3
★ Regolamento (CE) n. 714/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 259/2001 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord (sottozona CIEM IV) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca	5
★ Regolamento (CE) n. 715/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 456/2001 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca ...	7
★ Regolamento (CE) n. 716/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola	9
★ Regolamento (CE) n. 717/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 790/2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori	11
★ Regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi alle noci di arec (o di betel) e alle noci di cola	12
★ Regolamento (CE) n. 719/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 590/2001, che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine	13



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 720/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di aprile 2001 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione	14
Regolamento (CE) n. 721/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna	15
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Consiglio	
2001/289/CE:	
* Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, dell'8 marzo 2001, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica ceca è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea	16
Commissione	
2001/290/CE:	
* Raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2001, sui parametri di base del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/48/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 745]	17
2001/291/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 marzo 2001, recante modifica della decisione 95/94/CE che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 950]	27
2001/292/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 marzo 2001, recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (<i>Brucella melitensis</i>) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 952]	28
2001/293/CE:	
* Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, recante modifica della direttiva 95/70/CE del Consiglio che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 978]	30
2001/294/CE:	
* Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, recante modifica della decisione 98/361/CE che stabilisce l'elenco delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 979]	32
2001/295/CE:	
* Decisione della Commissione, del 10 aprile 2001, che stabilisce le misure da attuare prima di revocare le restrizioni applicate a norma dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1094]	35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 712/2001 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 aprile 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	129,5	
	204	93,2	
	212	121,4	
	999	114,7	
0707 00 05	052	91,6	
	628	144,3	
	999	118,0	
0709 90 70	052	99,3	
	204	58,3	
	999	78,8	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	75,6	
	204	44,9	
	212	46,0	
	220	57,2	
	600	58,2	
	624	51,9	
	999	55,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	94,9	
	388	92,8	
	400	91,4	
	404	90,5	
	508	88,7	
	512	84,2	
	528	86,6	
	720	109,3	
	804	102,4	
	999	93,4	
	0808 20 50	388	80,2
		512	73,9
		528	78,0
999		77,4	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 713/2001 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2001
relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.
- (2) A norma dell'articolo 12, secondo comma, del suddetto regolamento, in alcuni Stati membri le norme relative alla gara possono essere applicate volontariamente fino

al 30 giugno 2001, mentre in altri l'applicazione è obbligatoria.

- (3) L'applicazione degli articoli 2 e 12 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri.
- (4) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione del regolamento (CE) n. 690/2001, sono aperte gare per l'acquisto di carni bovine negli Stati membri che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος μέλος

Member State

État membre

Stati membri

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltiot

Medlemsstat

Nederland

Österreich

REGOLAMENTO (CE) N. 714/2001 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 259/2001 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord (sottozona CIEM IV) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 259/2001 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito delle misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord (sottozona CIEM IV) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca.
- (2) Per garantire l'applicazione delle misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco, i pescherecci che, in virtù di una deroga, operano in zone con divieto di pesca, sono tenuti ad imbarcare osservatori per un numero minimo di bordate.
- (3) Per confermare che la pesca di pesci pelagici e di cicerelli non costituisce un pericolo per il merluzzo bianco, è necessaria la presenza di osservatori a bordo non solo dei pescherecci comunitari, ma anche delle navi di paesi terzi che pescano le specie suddette nelle zone di divieto delle acque comunitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 259/2001 è modificato come segue:

1) Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1. Osservatori comunitari vengono imbarcati, per un massimo di 50 bordate, sui pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque comunitarie alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1. Gli osservatori comunitari registrano le informazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2.

2. La Commissione designa i pescherecci dei paesi terzi che intendono esercitare attività di pesca alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinati ad accogliere a bordo un osservatore comunitario. A tal fine, i capitani dei pescherecci dei paesi terzi o i loro rappresentanti comunicano alla Commissione, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, l'intenzione di esercitare attività di pesca. Tale comunicazione comprende almeno le seguenti informazioni: nome, indicativo di chiamata e, ove del caso, numero di telefono e di fax del peschereccio, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del capitano o del suo rappresentante, data prevista di inizio delle attività.

3. Se un peschereccio di un paese terzo è designato per accogliere a bordo un osservatore, entro 72 ore dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 la Commissione comunica al capitano del peschereccio o al suo rappresentante il porto e l'ora di imbarco dell'osservatore comunitario.

4. Se il capitano di un peschereccio di un paese terzo o il suo rappresentante non si conformano alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3, non possono esercitare attività di pesca nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1.

5. I capitani dei pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo un osservatore comunitario comunicano alla Commissione, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, la data in cui intendono cessare le attività di cui al paragrafo 1, precisando almeno il nome e l'indicativo di chiamata del peschereccio, il nome del capitano, la posizione geografica del peschereccio e il porto di sbarco previsto.

6. La Commissione comunica immediatamente al capitano il luogo e le modalità per lo sbarco dell'osservatore comunitario.

7. Il capitano di un peschereccio di un paese terzo designato per accogliere a bordo un osservatore comunitario prende tutte le disposizioni opportune per agevolare l'arrivo e la partenza dell'osservatore e mette a sua disposizione una cabina e un'attrezzatura di lavoro adeguate.

8. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le informazioni previste ai paragrafi 1 e 2.»

2) Nell'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

«2. Entro il 1° giugno, la Commissione elabora una relazione esauriente sulle attività e le constatazioni degli osservatori imbarcati su pescherecci di paesi terzi.»

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.⁽³⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 7.

- 3) All'articolo 6, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, i capitani dei pescherecci di paesi terzi trasmettono la relazione via fax, radiostazione o telex alla Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2001 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 456/2001 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 456/2001 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito delle misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca.
- (2) Per garantire l'applicazione delle misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco, i pescherecci che, in virtù di una deroga, operano in zone con divieto di pesca, sono tenuti ad imbarcare osservatori per un numero minimo di bordate.
- (3) Per confermare che la pesca di pesci pelagici e di cicerelli non costituisce un pericolo per il merluzzo bianco, è necessaria la presenza di osservatori a bordo non solo dei pescherecci comunitari, ma anche delle navi di paesi terzi che pescano le specie suddette nelle zone di divieto delle acque comunitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 456/2001 è modificato come segue:

1) Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1. Osservatori comunitari vengono imbarcati, per un massimo di 20 bordate, sui pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque comunitarie alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). Gli osservatori

comunitari registrano le informazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2.

2. La Commissione designa i pescherecci dei paesi terzi che intendono esercitare attività di pesca alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), destinati ad accogliere a bordo un osservatore comunitario. A tal fine, i capitani dei pescherecci dei paesi terzi o i loro rappresentanti comunicano alla Commissione, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, l'intenzione di esercitare attività di pesca. Tale comunicazione comprende almeno le seguenti informazioni: nome, indicativo di chiamata e, ove del caso, numero di telefono e di fax del peschereccio, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del capitano o del suo rappresentante, data prevista di inizio delle attività.

3. Se un peschereccio di un paese terzo è designato per accogliere a bordo un osservatore, entro 72 ore dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica al capitano del peschereccio o al suo rappresentante il porto e l'ora di imbarco dell'osservatore comunitario.

4. Se il capitano di un peschereccio di un paese terzo o il suo rappresentante non si conformano alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3, non possono esercitare attività di pesca nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

5. I capitani dei pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo un osservatore comunitario comunicano alla Commissione, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, la data in cui intendono cessare le attività di cui al paragrafo 1, precisando almeno il nome e l'indicativo di chiamata del peschereccio, il nome del capitano, la posizione geografica del peschereccio e il porto di sbarco previsto.

6. La Commissione comunica immediatamente al capitano il luogo e le modalità per lo sbarco dell'osservatore comunitario.

7. Il capitano di un peschereccio di un paese terzo designato per accogliere a bordo un osservatore comunitario prende tutte le disposizioni opportune per agevolare l'arrivo e la partenza dell'osservatore e mette a sua disposizione una cabina e un'attrezzatura di lavoro adeguate.

8. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le informazioni previste ai paragrafi 1 e 2.»

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 65 del 7.3.2001, pag. 13.

- 2) Nell'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:
- «2. Entro il 1° giugno, la Commissione elabora una relazione esauriente sulle attività e le constatazioni degli osservatori imbarcati su pescherecci di paesi terzi.»
- 3) All'articolo 6, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
- «Tuttavia, i capitani dei pescherecci di paesi terzi trasmettono la relazione via fax, radiostazione o telex alla Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 716/2001 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola ⁽³⁾, prevede nell'allegato disposizioni concernenti la calibrazione, la presentazione e le indicazioni esterne dell'uva da tavola.
- (2) Per motivi di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno procedere ad una revisione di tali disposizioni. In effetti, la norma raccomandata per l'uva da tavola dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata recentemente modificata, per rendere possibile la commistione in ciascun imballaggio di uva da tavola delle varietà Chasselas rouge e Chasselas blanc, per prevedere un'etichettatura particolare quando l'uva è stata coltivata in serra, ed è pertanto soggetta a norme specifiche di calibrazione, e per precisare talune disposizioni applicabili ai piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori.
- (3) Si sta sviluppando la produzione di molte nuove varietà. È dunque auspicabile farle figurare nell'elenco delle varietà allegato alla norma comunitaria applicabile all'uva da tavola, tanto come varietà ad acino grosso quanto come varietà ad acino piccolo.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
⁽³⁾ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 13.

- 1) Nel titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione), il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per tutte le categorie: in ciascun imballaggio destinato alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, è autorizzato un grappolo di peso inferiore al peso minimo per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata.»

- 2) Nel titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte A (Omogeneità), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per l'uva da tavola condizionata in piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, l'omogeneità di varietà e d'origine non è richiesta.»

- 3) Nel titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte A (Omogeneità), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«Per la varietà Chasselas è ammesso l'inserimento in ciascun imballaggio di grappoli di colore diverso a fini decorativi.»

- 4) Nel titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), parte B (Natura del prodotto), è aggiunto il seguente trattino:

« — “di serra”, se del caso.»

- 5) Nell'appendice, alla parte 2a) (Varietà ad acino grosso), sono aggiunte le seguenti varietà:

«Danuta» dopo «Danlas»,

«Isa» dopo «Imperial Napoleon»

«Ora» dopo «Olivette noire»

«Prima» dopo «Planta Nova».

- 6) Nell'appendice, alla parte 2b) (Varietà ad acino piccolo), la varietà «Exalta» è aggiunta dopo «Delizia di Vaprio».

- 7) Nel titolo IV (Disposizioni relative alle tolleranze), il testo della parte B è sostituito dal seguente:

«B. Tolleranze di calibro

- i) Categorie “Extra” e I

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria in oggetto, bensì a quello previsto per la categoria immediatamente inferiore.

- ii) Categoria II

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria, ma di peso non inferiore a 75 g.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 717/2001 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 790/2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori ⁽³⁾, prevede nell'allegato alcune disposizioni relative alla classificazione dei pomodori.
- (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno rivedere tali disposizioni. La norma raccomandata per i pomodori dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata infatti recentemente modificata per precisare che i pomodori «ciliegia» non possono presentare screpolature cicatrizzate, neanche nella categoria II.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 790/2000, il terzo trattino del terzo paragrafo (iii — Categoria II) della parte B (Classificazione) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità) è sostituito dal trattino seguente:

«— screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori “tondi”, “costoluti” o “oblunghi”.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 718/2001 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2001****che adegua il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi alle noci di arec (o di betel) e alle noci di cola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, prevede alcune modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per le noci di arec (o di betel) e le noci di cola.
- (2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti-coli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽⁵⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutti-coli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il testo:

«ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sguosciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 30»

è sostituito dal seguente:

«ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sguosciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 264 del 18.10.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 719/2001 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 590/2001, che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha introdotto un certo numero di modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 526/2000 ⁽³⁾, per far fronte alla situazione eccezionale del mercato dovuta ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
- (2) Tenuto conto di questa situazione eccezionale del mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal regolamento (CE) n. 590/2001, occorre derogare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 526/2000 per quanto concerne le due gare del mese di aprile e ammettere l'acquisto di animali più pesanti, pur limitandone il prezzo di acquisto al peso massimo autorizzato.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 590/2001.

(4) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 590/2001 è sostituito dal seguente testo:

«3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 526/2000, per il secondo trimestre del 2001 il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è:

- di 430 kg per le prime due gare; tuttavia, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 kg, ma in tal caso il prezzo di acquisto è pagato soltanto a concorrenza di tale peso massimo,
- di 410 kg per la terza e la quarta gara,
- di 390 kg per le ultime due gare.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 720/2001 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2001****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di aprile 2001 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1174/2000 prevede un'eventuale nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non siano state presentate domande di titoli di importazione entro il 23 febbraio 2001.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 488/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1174/2000 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (2), ha stabilito le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali entro il 30 giugno 2001.

- (3) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1174/2000 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1174/2000 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- 0,6438 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 7, lettera a) del regolamento (CE) n. 1174/2000.
- 5,2631 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1174/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 30.

(2) GU L 69 del 10.3.2001, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 721/2001 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2001****che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2001.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 581/2001 della Commissione, del 23 marzo 2001, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna ⁽²⁾, ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di

montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2001.

- (3) I quantitativi per i quali sono stati chiesti dei diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 9, paragrafo 8 e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, occorre pertanto fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta fino a concorrenza dei quantitativi seguenti:

- 2,9057 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0001,
- 8,6578 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 85 del 24.3.2001, pag. 12.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 3/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA
dell'8 marzo 2001**

che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica ceca è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea

(2001/289/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Repubblica ceca, se prorogare per altri cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica ceca è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (2) Il PIL pro capite della Repubblica ceca, calcolato in parità del potere d'acquisto, è risultato pari al 63 % della media comunitaria per il 1997 ed è opportuno applicare tale proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica ceca è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, para-

grafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea è prorogato di altri cinque anni.

Articolo 2

Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, la Repubblica ceca presenterà alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Repubblica ceca e la Commissione europea valuteranno congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾. La proposta congiunta sarà successivamente sottoposta al Comitato di associazione, che prenderà una decisione a tal fine.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2001

sui parametri di base del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/48/CE

[notificata con il numero C(2001) 745]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/290/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La prima tappa nello sviluppo di specifiche tecniche di interoperabilità (STI) consiste nel fissare le caratteristiche dei parametri di base di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/48/CE.
- (2) Il comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE ha designato l'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF) come organismo comune rappresentativo, conformemente all'articolo 2, lettera h), di detta direttiva.
- (3) L'AEIF ha elaborato un testo con le definizioni e le proposte delle caratteristiche da rispettare per vari parametri di base, con riferimento all'elenco nell'allegato II della direttiva 96/48/CE e aggiungendo i parametri ritenuti necessari per l'interoperabilità.
- (4) Il primo obiettivo della presente raccomandazione è orientare le scelte tecniche delle autorità competenti in materia di progettazione, costruzione, potenziamento e funzionamento delle infrastrutture e del materiale rotabile da mettere in servizio dopo la data in cui la presente raccomandazione prende effetto, contribuendo al funzionamento del sistema ferroviario contemplato dalla direttiva 96/48/CE.
- (5) Il secondo obiettivo della presente raccomandazione è stabilire una base comune per l'elaborazione delle STI. Esso non pregiudica la necessità di fissare questi parametri nelle STI corrispondenti, che saranno adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva

96/48/CE. Questi parametri possono anche essere aggiornati nel quadro della revisione delle STI prevista all'articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva. In questo contesto si terrà conto dei risultati del progetto Safetrain nella revisione del parametro sulle caratteristiche meccaniche limite del materiale rotabile, non appena essi saranno disponibili in sede AEIF.

- (6) La direttiva 96/48/CE prevede disposizioni speciali di attuazione per alcuni casi specifici. I casi specifici menzionati nella presente raccomandazione non intendono fornire un incentivo a mantenere discordanze tra reti bensì rappresentano un riconoscimento delle attuali e importanti specificità nazionali.
- (7) Le disposizioni della presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE,

RACCOMANDA:

1. Le definizioni e le caratteristiche da rispettare per vari parametri di base del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/48/CE sono indicate nell'allegato alla presente raccomandazione.
2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

ALLEGATO

Preambolo:

Nel seguito del testo:

- a) le tre categorie di linee definite all'allegato I, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità sono designate:
- categoria I: le linee specialmente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h,
 - categoria II: le linee specialmente adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h,
 - categoria III: le linee specialmente adattate per l'alta velocità con specificità legate a vincoli topografici, di rilievo o di ambiente urbano la cui velocità deve essere adattata caso per caso.
- b) Sono menzionati i casi specifici previsti all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 96/48/CE. Le modalità di applicazione delle STI in questi casi specifici saranno però fissate nelle corrispondenti STI, così come le tolleranze quando esse non sono indicate nella presente raccomandazione.
- c) L'Irlanda e l'Irlanda del Nord non sono soggette alle caratteristiche da rispettare nei seguenti parametri di base 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 16. Saranno definiti opportuni casi specifici nelle STI per questi parametri di base nel contesto della sagoma di ostacolo standard irlandese per nuove opere e della sagoma di rotaia standard irlandese di 1 602 mm per binario a rotaie saldate in continuo.

1. SAGOMA MINIMA DELLE INFRASTRUTTURE E SAGOMA DEL MATERIALE ROTABILE

1.1. Descrizione del parametro

Il concetto di sagoma serve a definire le dimensioni esterne per permettere la circolazione del materiale rotabile con la garanzia che esso non incontrerà alcun ostacolo legato alle installazioni fisse (pareti di tunnel, pali della catenaria o di segnalamento, parapetti di ponti, marciapiedi, ...). Si tratta quindi di un parametro duplice: la sagoma di ostacolo che definisce le dimensioni minime dell'infrastruttura e la sagoma del materiale rotabile che ne definisce le dimensioni massime.

1.1.1. La sagoma di ostacolo

Questa sagoma è legata all'infrastruttura. Quest'ultima deve lasciare la sezione definita totalmente libera da ogni ostacolo.

1.1.2. La sagoma del materiale rotabile

È definita come l'involucro all'interno del quale si situa il materiale rotabile in circolazione.

1.1.3. Interazione sagoma del materiale rotabile/sagoma di ostacolo

Dalle definizioni precedenti deriva che la sagoma di un materiale rotabile in servizio su una data sezione della linea deve sempre essere inferiore, con un adeguato margine di sicurezza, alla sagoma di ostacolo di tale linea.

1.2. Caratteristiche da rispettare

1.2.1. Sagome di infrastruttura

La sagoma minima di infrastruttura delle future linee di categoria I è la sagoma GC.

La sagoma minima di infrastruttura per le linee esistenti della categoria I e per le linee della categoria II è la sagoma GB. La sagoma GC è raccomandata ogniqualvolta uno studio economico dimostra i vantaggi di un tale investimento.

1.2.2. Sottosistema materiale rotabile

Sono applicabili le tre sagome UIC 505-1, GB e GC. L'impresa ferroviaria sceglie la sagoma a suo parere più rispondente alle sue esigenze, tenendo conto della sagoma delle linee su cui circolerà il materiale rotabile.

1.2.3. *Casi speciali*

In Gran Bretagna si usa la sagoma UK1 per le linee della categoria II e III e per il materiale rotabile che vi circola.

Per le linee sul territorio della Finlandia si usa la sagoma «FIN1».

2. **RAGGIO MINIMO DI CURVATURA**

2.1. **Descrizione del parametro**

Il raggio di curvatura di un binario definisce l'ampiezza della curva del binario quando essa non è retta. Il raggio di curvatura, la sopraelevazione e l'insufficienza di sopraelevazione e la velocità massima di circolazione sulla curva sono quattro parametri interdipendenti.

Il raggio minimo di curvatura è legato a tre altri parametri: la sopraelevazione massima, l'insufficienza massima e la velocità massima autorizzata sulla linea dal gestore dell'infrastruttura.

2.2. **Caratteristiche da rispettare**

Le caratteristiche seguenti fanno riferimento allo scartamento del binario standard quale definito al paragrafo 3. Per altri scartamenti, le caratteristiche equivalenti saranno definite nelle corrispondenti STI.

2.2.1. *Sopraelevazione*

Nella progettazione la sopraelevazione scelta per le nuove linee ad alta velocità deve essere limitata a 180 mm. Sui binari in esercizio, è ammessa una tolleranza di ± 20 mm, senza superare una sopraelevazione massima di 190 mm.

Questo valore può essere portato a 200 mm al massimo per i binari riservati esclusivamente al traffico passeggeri.

2.2.2. *Insufficienza di sopraelevazione*

2.2.2.1. Linee appositamente costruite per l'alta velocità:

Nella progettazione l'insufficienza di sopraelevazione delle linee appositamente costruite per l'alta velocità deve essere limitata ai valori della tabella seguente, in funzione della velocità massima di circolazione sulla linea:

Linee ad alta velocità	Fascia di velocità	Valore limite (mm)
	$250 \leq V \leq 300$	100
	$300 < V$	80

Si possono ammettere valori superiori di insufficienza di sopraelevazione per le linee la cui costruzione comporta vincoli topografici molto severi. Essi saranno specificati nella STI Infrastruttura.

2.2.2.2. Linee specialmente adattate per l'alta velocità e linee di raccordo:

Nella progettazione l'insufficienza di sopraelevazione ammessa per i treni ad alta velocità sulle linee esistenti adattate e sulle linee di raccordo deve essere limitata ai valori della tabella seguente, in funzione della velocità massima di circolazione sulla linea:

Linee adattate	Fascia di velocità	Valore limite (mm)
	$V \leq 160$	160
	$160 < V \leq 200$	150
	$200 < V \leq 230$	140
	$230 < V < 250$	130

Gli stessi valori possono essere applicati sulle linee ad alta velocità esistenti.

Possono essere ammessi valori superiori di insufficienza di sopraelevazione per le linee il cui adattamento comporta vincoli topografici molto severi. Questi valori saranno specificati nella STI Infrastruttura.

2.2.2.3. Insufficienza di sopraelevazione in deviazione degli scambi:

Nella progettazione del progetto, i valori massimi di insufficienza di sopraelevazione in deviazione negli scambi devono essere:

- per gli scambi che consentono velocità in deviazione $30 \leq V \leq 70$ km/h: 120 mm,
- per gli scambi che consentono velocità in deviazione $70 < V \leq 170$ km/h: 100 mm,
- per gli scambi che consentono velocità in deviazione $170 < V \leq 230$ km/h: 85 mm.

Per gli scambi delle linee adattate all'alta velocità è ammessa una tolleranza di 10 mm rispetto ai valori precedenti.

2.2.3. *Treni pendolino*

L'autorizzazione a circolare ad una velocità più elevata è concessa ai treni pendolino o muniti di sistemi che ne potenziano le prestazioni, a condizione che non ne derivino restrizioni di accesso ai treni interoperabili non muniti di dispositivi simili.

2.2.4. *Binari di servizio*

Per il raggio di curvatura nei binari di servizio, è di applicazione il valore minimo di 150 m per il raggio teorico, con una tolleranza di manutenzione di 25 m.

3. SCARTAMENTO DEL BINARIO

3.1. Descrizione del parametro

Lo scartamento del binario è la distanza tra le facce interne dei funghi della rotaia, misurata ad un'altezza di 14,5 mm (+/- 0,5 mm) al di sotto del piano di rotolamento.

3.2. Caratteristiche da rispettare

Lo scartamento del binario è fissato a 1 435 mm con riferimento alla rete standard europea. I valori teorici di progettazione possono variare tra 1 435 e 1 437 mm. Le tolleranze saranno precisate nella STI Infrastruttura.

3.3. Casi specifici

Sono accettabili i valori seguenti:

- uno scartamento di 1 524 mm sul territorio della Finlandia,
- uno scartamento di 1 668 mm sul territorio del Portogallo per le linee di categoria II e III.

4. SFORZI MASSIMI SUL BINARIO

4.1. Descrizione del parametro

Qualsiasi veicolo in circolazione su un binario genera forze di interazione a livello del contatto ruota-rotaia, in tre direzioni: verticale, trasversale e longitudinale.

Queste forze di interazione sono principalmente dovute alle proprietà fisiche del sistema ferroviario guidato, indicate qui di seguito:

- sollecitazioni statiche verticali del veicolo,
- sollecitazioni quasi statiche dovute alla circolazione nelle curve per le forze trasversali nei casi in cui dipendono direttamente dall'insufficienza di sopraelevazione ad alta velocità o alle forze di accelerazione o decelerazione per il piano longitudinale,
- sollecitazioni dinamiche dovute ai difetti della geometria del binario nei piani verticali e trasversali, funzione della qualità della geometria del binario, dell'insufficienza di sopraelevazione e della progettazione della sospensione dei veicoli,
- sollecitazioni dinamiche dovute all'eventuale instabilità dei carrelli che dipendono da parametri legati al contatto ruota-rotaia.

4.2. Caratteristiche da rispettare

Si devono rispettare le regole seguenti:

- l'infrastruttura deve poter resistere almeno un carico laterale per asse pari a

$$H_{\text{lim}} = 10 + \frac{P}{3}$$

in kN, dove P in kN è il carico statico per asse di qualsiasi treno interoperabile,

- tutti i veicoli interoperabili devono dimostrare di non trasmettere al binario un carico laterale superiore a

$$H_{\text{lim}} = 10 + \frac{P}{3}$$

dove P in kN è il carico statico per asse di questo veicolo,

- limitare il quoziente del carico trasversale e verticale su una ruota: $(Y/Q_{\text{lim}}) = 0,8$, dove Y è la forza dinamica trasversale e Q_{lim} è la forza verticale esercitata da una ruota sulla rotaia,
- evitare l'instabilità del carrello mantenendo il parametro «conicità equivalente» a un valore di 0,15 con rotaie e ruote usate,
- limitare l'accelerazione longitudinale a $2,5 \text{ m/s}^2$.

I criteri di cui sopra devono essere rispettati, con le seguenti clausole:

- il valore massimo del carico statico per asse P è indicato alla sezione 9,
- il limite massimo del carico dinamico di ruota (Q) è:

V = 250 km/h	Q ≤ 180 kN
250 < V ≤ 300 km/h	Q ≤ 170 kN
V > 300 km/h	Q ≤ 160 kN

- La conicità equivalente è pari o inferiore a: 0,25 per velocità pari o inferiori a 280 km/h; 0,30 per velocità pari o inferiori a 250 km/h; 0,35 per velocità pari o inferiori a 230 km/h; 0,40 per velocità pari o inferiori a 200 km/h. Le velocità superiori a 230 km/h concernono le linee della categoria I e le velocità inferiori o pari a 250 km/h concernono le linee delle categorie II e III.

5. LUNGHEZZA MINIMA DEI MARCIAPIEDI E LUNGHEZZA MASSIMA DEI TRENI

5.1. Descrizione del parametro

Nelle stazioni dove la fermata è prevista, l'intero convoglio di un treno viaggiatori deve posizionarsi lungo un marciapiede per consentire ai viaggiatori di salire e scendere dal treno in completa sicurezza. La lunghezza del marciapiede deve tener conto della lunghezza utile propria del convoglio e di alcune regole di funzionamento, come ad esempio quella di garantire una buona visibilità del segnale di partenza.

5.2. Caratteristiche da rispettare

- Lunghezza dei treni: inferiore o uguale a 400 m (con una tolleranza dell'1 %),
- lunghezza utile dei marciapiedi: almeno 400 m.

5.3. Casi specifici

Sono accettabili i seguenti valori:

- sul territorio della Gran Bretagna e nel caso delle linee delle categorie II/III: la lunghezza massima dei treni è di 320 m e la lunghezza utile minima di un marciapiede è di 300 m,
- sul territorio della Svezia: la lunghezza utile minima di un marciapiede è di 225 m,
- sul territorio della Danimarca: la lunghezza utile minima di un marciapiede è di 320 m,
- sul territorio della Finlandia: la lunghezza utile minima di un marciapiede è di 350 m.

6. ALTEZZA DEI MARCIAPIEDI

6.1. Descrizione del parametro

L'altezza del marciapiede si misura tra il piano di rotolamento e il piano del marciapiede lungo la loro perpendicolare.

6.2. Caratteristiche da rispettare

Sono ammesse due altezze di marciapiede: 550 e 760 mm.

6.3. Casi specifici

Sono accettabili i valori seguenti:

- sul territorio della Gran Bretagna, un'altezza di 915 mm,
- sul territorio dei Paesi Bassi, un'altezza di 840 mm.

7. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

7.1. Descrizione del parametro

Bisogna specificare il valore e lo spettro della tensione media di alimentazione disponibile al pantografo.

7.2. Caratteristiche da rispettare

7.2.1. Linee della categoria I

La tensione di alimentazione per questa categoria è di 25 kV 50 Hz.

Nei paesi dove la rete è oggi elettrificata a corrente alternata 15 kV 16 2/3 Hz AC, si può usare questo tipo di corrente per le nuove linee. Lo stesso sistema può essere usato nei paesi limitrofi qualora ciò sia economicamente giustificato; in questo caso si applica l'articolo 7 della direttiva 96/48/CE.

In Italia si può utilizzare la tensione di 3 kV corrente continua per le linee esistenti e per le sezioni di nuove linee fino a 250 km/h, dove la tensione di 25 kV 50 Hz potrebbe perturbare il funzionamento delle apparecchiature di segnalamento a terra e a bordo su una linea esistente adiacente alla nuova linea.

7.2.2. Linee esistenti della categoria I e linee delle categorie II e III

Sono di applicazione le seguenti tensioni: 1,5 kV e 3 kV DC, 15 kV 16 2/3 Hz e 25 kV 50 Hz AC.

8. GEOMETRIA DELLA CATENARIA

8.1. Descrizione del parametro

I treni ad alta velocità sono alimentati dalla catenaria mediante i pantografi. L'affidabilità dell'interazione tra la catenaria e il pantografo è una condizione importante per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. L'interazione dipende dalla compatibilità della geometria della catenaria e dei pantografi, definita dall'altezza della catenaria, la posizione laterale ammissibile della catenaria, con e senza l'azione di venti laterali, e la dimensione dei pantografi. La scelta dell'altezza della catenaria dipende anche dalle condizioni climatiche, in particolare dal carico di ghiaccio che può formarsi lungo la linea.

8.2. Caratteristiche da rispettare

8.2.1. Altezza della catenaria

Bisogna utilizzare sulle linee ad alta velocità un'altezza costante della catenaria su una parte definita del sistema ferroviario europeo ad alta velocità, caratterizzata ad esempio dal suo sistema di elettrificazione. Sono possibili due valori: 5 080 mm e 5 300 mm. Quest'ultimo valore dovrebbe essere usato quando bisogna tener conto di carichi di ghiaccio.

Per le linee a corrente continua, si può usare un'altezza della catenaria di 5 000 mm in quanto essa offre lo stesso livello di sicurezza di un'altezza di 5 080 mm nelle linee a corrente alternata.

Per le linee delle categorie II e III, l'altezza della catenaria è limitata dalle condizioni locali. Si deve conferire un'attenzione particolare alle transizioni tra altezze di catenarie diverse. I gradienti ammissibili sono specificati nella tabella qui di seguito.

Velocità fino a (km/h)	Gradiente massimo	Massima variazione di gradiente
120	4 ‰	2 ‰
160	3,3 ‰	1,7 ‰
200	2 ‰	1 ‰
250	1 ‰	0,5 ‰

8.2.2. Dimensione dei pantografi

La larghezza dell'archetto europeo standard è di 1 600 mm, con una zona di lavoro di 1 200 mm e una lunghezza delle bande di 800 mm.

8.2.3. Posizione laterale massima ammissibile

La posizione laterale ammissibile della catenaria deve essere adattata alla zona di lavoro dell'archetto e alle bande di usura. La flessione laterale massima ammissibile per la catenaria con vento laterale è di 400 mm.

8.2.4. Casi specifici

8.2.4.1. Germania, Austria, Spagna e Svezia

I treni in servizio sulle linee esistenti della categoria I, sulle linee delle categorie II e III e nelle stazioni dovranno essere muniti di pantografi secondari di 1 950 mm.

8.2.4.2. Gran Bretagna

L'altezza nominale della catenaria sulle linee delle categorie II e III della Gran Bretagna è di 4 720 mm (minimo 4 170 mm, massimo 5 940 mm).

8.2.4.3. Finlandia

L'altezza della catenaria è di 6 150 mm. I treni devono essere equipaggiati con pantografi di 1 950 mm.

9. CARICO PER ASSE

9.1. Descrizione del parametro

Un treno in circolazione su un binario sottomete quest'ultimo a sforzi che esso deve poter sopportare. Questi sforzi, statici e dinamici, si trasmettono al binario attraverso gli assi.

Il binario e il materiale rotabile devono essere costruiti e mantenuti in maniera che questi sforzi restino entro limiti di sicurezza.

9.2. Caratteristiche da rispettare

Il carico per asse esercitato sul binario non supera 170 kN.

Per velocità inferiori o uguali a 250 km/h è accettato un carico per asse di 180 kN nel caso degli assi motorizzati.

Sono ammesse una tolleranza di 4 % per ciascun asse e una tolleranza del 2 % per il carico medio degli assi di uno stesso treno.

10. CARATTERISTICHE ELETTRICHE LIMITE DEL MATERIALE ROTABILE

10.1. Descrizione del parametro

Questo parametro concerne le caratteristiche seguenti:

- a) tensione e frequenza dell'alimentazione elettrica;
- b) fattore di potenza;
- c) interferenze nel sistema di segnalamento e di telecomunicazione;
- d) interferenze nelle frequenze radio;
- e) immunità elettricomagnetica delle apparecchiature a bordo.

10.2. Caratteristiche da rispettare

Le caratteristiche da rispettare sono:

- a) Tensione e frequenza dell'alimentazione elettrica:

La tensione ai morsetti delle sottostazioni e ai pantografi deve rispettare la prEN50 163, versione 1, 1/2000, sezione 4.1. I valori principali sono indicati qui di seguito:

Sistema di alimentazione	Tensione più bassa permanente $U_{\min 1}$ Volt	Tensione nominale Volt	Tensione più alta permanente $U_{\max 1}$ Volt
Corrente continua (DC)	1 000	1 500	1 800
(valore medio)	2 000	3 000	3 600
Corrente alternata (AC)	12 000	15 000	17 250
(valore medio)	19 000	25 000	27 500

Nei sistemi AC 25 kV 50 Hz, la frequenza può variare tra 49 e 51 Hz; nei sistemi AC 15 kV 16 2/3 Hz, essa può variare tra 16 1/3 e 17 Hz.

- b) Fattore di potenza: si deve rispettare un valore di almeno 0,95 nel caso del materiale rotabile in circolazione sulle linee della categoria I. Una serie completa di requisiti per il fattore di potenza è indicata nella prENXXX(CII).
- c) Interferenze nel sistema di segnalamento e telecomunicazione: queste caratteristiche variano in funzione del sistema di segnalamento e telecomunicazione e saranno specificate nelle corrispondenti STI. Esse saranno oggetto di una rubrica nel registro delle infrastrutture.
- d) Interferenze nelle frequenze radio: la norma europea 50 121.
- e) Immunità elettricomagnetica delle apparecchiature a bordo: la norma europea 50 121.

11. CARATTERISTICHE MECCANICHE LIMITE DEL MATERIALE ROTABILE

11.1. Descrizione del parametro

Tutto il materiale rotabile deve garantire la protezione dei viaggiatori e del personale in caso di incidente. Questa protezione è garantita da metodi di costruzione che devono assorbire l'energia della collisione, limitare la deformazione delle casse ed evitare l'accavallamento.

Sono definiti tre scenari di collisione:

- 1) Collisione simmetrica ad una velocità relativa di 36 km/h tra due convogli ad alta velocità.
- 2) Collisione a una velocità di 36 km/h tra un convoglio ad alta velocità e un veicolo ferroviario munito di tamponi laterali (vagone merci conforme alla scheda UIC 571-2, di massa 80 t).
- 3) Collisione a una velocità di 110 km/h ad un passaggio a livello contro un veicolo stradale di 15 t rappresentato da una massa rigida sopra il livello superiore della rotaia con una superficie di impatto verticale.

11.2. Caratteristiche da rispettare

Scenario tipo 1: la cabina di guida non deve deformarsi.

Scenari tipo 2 e 3: la cabina di guida può deformarsi. Sul retro della cabina va predisposto per il macchinista un vano di sopravvivenza indeformabile lungo almeno 0,75 m e si deve lasciar libero l'accesso alle porte laterali o al locale tecnico o allo scompartimento viaggiatori situato dietro la cabina.

In tutti i casi, inoltre:

- almeno 6 MJ di energia devono poter essere assorbiti, di cui almeno il 75 % in testa alla prima carrozza del convoglio e il resto ripartito tra le casse lungo il convoglio,
- si deve prevedere una maggiore resistenza per gli scompartimenti passeggeri situati nel veicolo di testa e per il vano di sopravvivenza del macchinista. Le sezioni che delimitano questi spazi devono essere progettate con una resistenza statica di almeno 1 500 kN superiore allo sforzo medio di schiacciamento delle zone fusibili per i tre tipi di collisioni,
- la resistenza delle carrozze intermedie deve essere coerente con quella delle carrozze alle estremità del convoglio,
- le sollecitazioni durante lo schiacciamento delle zone fusibili non devono provocare una decelerazione media di più di 5 g negli scompartimenti viaggiatori della carrozza di testa e nel vano di sopravvivenza del macchinista,
- in testa al convoglio e tra ciascuna carrozza dei dispositivi devono impedire l'accavallamento.

12. CARATTERISTICHE LIMITE LEGATE ALLE PERTURBAZIONI ELETTROMAGNETICHE ESTERNE

12.1. Descrizione del parametro

Bisogna precisare la compatibilità elettromagnetica:

- da un lato, tra le apparecchiature del sottosistema controllo/comando e l'esterno del sistema ferroviario ad alta velocità,
- dall'altro, tra le apparecchiature del sottosistema controllo/comando e gli altri sottosistemi.

La compatibilità tra il sottosistema energia e il sottosistema controllo/comando è trattata al paragrafo 10 precedente.

12.2. Caratteristiche da rispettare

Si applica la norma EN 50 121.

13. CARATTERISTICHE LIMITE LEGATE AL RUMORE INTERNO

13.1. Descrizione del parametro

Queste caratteristiche definiscono il rumore massimo all'interno di un treno.

13.2. Caratteristiche da rispettare

Il livello di rumore interno non va considerato come un elemento critico sul piano dell'interoperabilità. Il livello di rumore nella cabina di guida deve però essere limitato per motivi di sicurezza: il valore limite ammissibile del rumore espresso in livello equivalente su 30 minuti (Leq dB(A) su 30 minuti) è di 84 dB(A) (misurato a 300 km/h, all'aria libera, come definito nella scheda UIC 651).

14. LIMITE MASSIMO DELLE VARIAZIONI DI PRESSIONE

14.1. Descrizione del parametro

La circolazione di un treno in galleria genera onde di pressione che dipendono dalle proprietà aerodinamiche della testa e della coda del treno, dalle caratteristiche di frizione del treno e della superficie interna della galleria (e quindi dalla lunghezza del treno), dalla velocità e dal rapporto di bloccaggio, ossia il rapporto tra sezione trasversale del treno e sezione d'aria libera della galleria. Queste onde comportano abitualmente fronti rigidi netti corrispondenti alla testa e alla coda di un treno che esce dalla galleria, con leggere evoluzioni nell'intervallo. Esse si spostano lungo la galleria alla velocità del suono, con riflessioni di ampiezza inversa all'aria libera alle estremità della galleria. Quando due treni si incrociano in una galleria, la pressione risultante in ogni punto della galleria o in qualsiasi momento è pari alla somma delle onde di propagazione nella galleria e della variazione di pressione che segue il treno durante la sua circolazione.

Per i passeggeri, queste variazioni di pressione sono associate a due tipi diversi di rischio:

- al di sopra di una data soglia di pressione, esiste il rischio di traumatismi gravi per i timpani delle orecchie,
- a un valore più basso, il rischio si limita a un fastidio auditivo.

14.2. Caratteristiche da rispettare

Il limite massimo delle variazioni di pressione cui sono esposti i viaggiatori nelle condizioni più sfavorevoli è di 10 000 Pa. Questo valore è stato adottato per l'aspetto salute e non tiene conto del comfort del viaggiatore.

15. GRADIENTI MASSIMI

15.1. Descrizione del parametro

Il contatto acciaio/acciaio tra la ruota e la rotaia presenta un coefficiente di aderenza limitato. Ciò implica che:

- la potenza di trazione necessaria, per una data massa, aumenta fortemente in funzione del gradiente ascendente,
- le distanze di frenata che dipendono dalla velocità e dal carico del treno aumentano fortemente in funzione del gradiente discendente.

I gradienti massimi sono decisi in funzione dell'uso previsto per la linea e del valore massimo indicato qui di seguito.

15.2. Caratteristiche da rispettare

Il valore massimo per le linee ad alta velocità della categoria I è di 35 %, a condizione di rispettare le condizioni seguenti:

- il gradiente discendente del profilo medio scorrevole su 10 km è inferiore o uguale a 25 %,
- la lunghezza massima del gradiente continuo di 35 % (in salita o in pendenza) non supera 6 000 m.

15.3. Casi specifici

Il gradiente massimo sulla linea tedesca ad alta velocità Colonia-Reno è di 40 %.

16. INTERASSE MINIMO DEI BINARI

16.1. Descrizione del parametro

L'interasse dei binari è un parametro di infrastruttura legato a due requisiti funzionali diversi:

- deve essere definito in maniera tale che in nessuna circostanza si verifichi il rischio che due veicoli in circolazione su binari adiacenti possano entrare in collisione. Questo requisito è garantito dall'osservanza della sagoma di infrastruttura definita per la linea, per ciascun binario interessato,
- deve essere definito in maniera tale che gli effetti aerodinamici al momento dell'incrocio di treni siano compatibili con la progettazione del materiale rotabile.

16.2. Caratteristiche da rispettare

16.2.1. Linee future della categoria I

L'interasse minimo è di 4,5 m (in collegamento con la sagoma di infrastruttura C).

Questo valore può essere ricondotto a 4,2 m per velocità non superiori a 300 km/h e a 4 m per velocità non superiori a 250 km/h.

16.2.2. Linee della categoria II

L'interasse è fissato a 4 m per linee adibite a velocità superiori a 220 km/h. Per velocità inferiori, è sufficiente il rispetto della sagoma infrastruttura.

16.2.3. Casi specifici

In Gran Bretagna l'interasse è ridotto a 3 165 mm tenendo conto della sagoma UK1 per le linee delle categorie II/III.

In Spagna è di applicazione un valore di 3 808 mm per le linee della categoria II.

17. TRASPORTO DI DISABILI

Il materiale rotabile e l'infrastruttura devono tenere opportunamente conto dei risultati dell'azione COST 335. Le specifiche obbligatorie saranno indicate nelle STI corrispondenti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2001

recante modifica della decisione 95/94/CE che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi

[notificata con il numero C(2001) 950]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/160/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/150/CE⁽³⁾, reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina.
- (2) Il Canada figura in detto elenco.
- (3) La decisione 95/94/CE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/353/CE⁽⁵⁾, stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi.
- (4) I competenti servizi veterinari del Canada hanno chiesto l'inserimento di tre centri canadesi per la raccolta dello sperma (Aurora GTC, Costwold Western Canada Ltd e Centre d'insémination C-Prim).
- (5) La Comunità ha ricevuto garanzie quanto alla conformità dei tre centri suddetti con i requisiti dell'articolo 8 della direttiva 90/429/CEE.
- (6) Occorre pertanto modificare l'elenco dei centri riconosciuti, al fine di inserirvi i tre centri suddetti.

- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato della decisione 95/94/CE modificata, parte 4, relativa al Canada, è aggiunto il testo seguente:

- Aurora GTC
Box 177
Kipling, Saskatchewan, Canada
Location SW 15-10-6 W2
Numero di riconoscimento: 7-AI-100,
- Costwold Western Canada Ltd
17 Speers Road
Winnipeg, Manitoba, Canada
Location SW 27-18-2 EPM
Numero di riconoscimento: 6-AI-70,
- Centre d'insémination C-Prim
2, chemin St Gabriel
St Gabriel de Brandon, Québec, Canada
Numero di riconoscimento: 4-AI-24.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 67 del 19.3.1993, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 49 del 25.2.1999, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 87.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 65.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2001

recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*Brucella melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

[notificata con il numero C(2001) 952]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 93/52/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/315/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha constatato il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alle brucellosi (*Brucella melitensis*) e ha riconosciuto loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia.
- (2) In Austria e nelle regioni francesi Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Gironde, Haute Loire, Lot, Lozère, Morbihan, Puy de Dôme e Vosges la brucellosi dev'essere obbligatoriamente dichiarata da almeno cinque anni. Nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e la vaccinazione vi è proibita da almeno tre anni. Va quindi constatato che in tali regioni sono soddisfatte le condizioni previste dall'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE.
- (3) L'Austria e le regioni francesi Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Gironde, Haute Loire, Lot, Lozère, Morbihan, Puy de Dôme e Vosges soddisfano pertanto le condizioni per essere riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi.
- (4) L'Austria e la Francia si sono inoltre impegnate a rispettare le condizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE. Occorre pertanto riconoscere che l'Austria e le regioni francesi Ardèche,

Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Gironde, Haute Loire, Lot, Lozère, Morbihan, Puy de Dôme e Vosges sono ufficialmente indenni dalla brucellosi (*Brucella melitensis*) e modificare in conformità la decisione 93/52/CEE.

- (5) Gli ovini e i caprini introdotti nelle aziende in Austria e nelle regioni francesi Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Gironde, Haute Loire, Lot, Lozère, Morbihan, Puy de Dôme e Vosges devono quindi soddisfare le condizioni previste dall'allegato A, capitolo 1, parte I, sezione D, della direttiva 91/68/CEE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I («Stati membri») della decisione 93/52/CEE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II («Regioni») della decisione 93/52/CEE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 20.

ALLEGATO I«*ALLEGATO I*

- Austria
- Belgio
- Danimarca
- Germania
- Finlandia
- Irlanda
- Lussemburgo
- Paesi Bassi
- Svezia
- Regno Unito»

ALLEGATO II«*ALLEGATO II*

In Francia:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-Loire, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

In Spagna:

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2001****recante modifica della direttiva 95/70/CE del Consiglio che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi***[notificata con il numero C(2001) 978]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 95/70/CE del Consiglio, gli Stati membri vigilano affinché in ciascuno Stato membro venga designato un laboratorio nazionale di riferimento che disponga di impianti e del personale specializzato per poter procedere alle analisi di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo.
- (2) Il paragrafo 3 dell'articolo citato stabilisce che, in deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che non dispongono di un laboratorio nazionale competente possono ricorrere ai servizi del laboratorio nazionale competente di un altro Stato membro.
- (3) L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi figura all'allegato C della direttiva 95/70/CE.

(4) Detto elenco deve essere aggiornato.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato C alla direttiva 95/70/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

ALLEGATO

«ALLEGATO C

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Danimarca:	Danish Institute for Fisheries Research Department of Marine Ecology and Aquaculture Fish Disease Laboratory Stigbøjlen 4 DK-1870 Frederiksberg C
Francia:	Laboratoire de Génétique et Pathologie Ifremer, Ronce-les-bains F-17390 La Tremblade
Germania:	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Boddenblick 5a D-17498 Insel Riems
Grecia:	Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions Department of Pathology of Aquatic Organisms 80, 26 th Octovriou str. GR-54627 Thessaloniki
Irlanda:	Fish Health Unit Marine Institute Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland
Italia:	Area Ittiopatologia Laboratorio Patologia Molluschi Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via della Roggia, 94 I-33030 Basaldella di Campofornido (UD)
Paesi Bassi:	Fish Diseases Laboratory ID-Lelystad, Institute for Animal Science and Health Edelhertweg 15 PO Box 65 8200 AB Lelystad Nederland
Spagna:	Instituto de Investigaciones Marinas CSIC Eduardo Cabello, 6 E-36208 Vigo
Regno Unito, Inghilterra:	CEFAS Weymouth laboratory Barrack road The Nothe Weymouth, Dorset DT4 8UB United Kingdom
Regno Unito, Scozia:	Fisheries Research Services Marine Laboratory PO Box 101 Victoria Road Aberdeen AB11 9DB United Kingdom»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2001

recante modifica della decisione 98/361/CE che stabilisce l'elenco delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

[notificata con il numero C(2001) 979]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/294/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono richiedere, per una o più zone continentali o litoranee, la qualifica di zone riconosciute indenni dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e dalla setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) La decisione 98/361/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/311/CE ⁽⁴⁾, ha attribuito la qualifica di zona continentale o litoranea riconosciuta indenne dall'IHN e dalla VHS a taluni bacini idrografici e zone litoranee della Spagna.
- (3) Quando la regione delle Asturie ha ottenuto la qualifica di zona riconosciuta in virtù della decisione 98/361/CE, il bacino idrografico del fiume Eo è stato escluso in quanto la sua sorgente si trova in Galizia.
- (4) Quando, con la decisione 1999/513/CE ⁽⁵⁾, la Galizia ha ottenuto la qualifica di zona riconosciuta, è stato incluso il bacino idrografico del fiume Eo, situato in tale regione.
- (5) La Spagna ha presentato alla Commissione prove a sostegno del riconoscimento della qualifica di zona riconosciuta per l'intero bacino idrografico del fiume Eo,

nonché le disposizioni nazionali volte a garantire il rispetto delle norme per il mantenimento di tale riconoscimento.

- (6) In base all'esame di tali informazioni è possibile concedere la qualifica suddetta all'intero bacino idrografico del fiume Eo.
- (7) Il bacino idrografico del fiume Eo viene incluso nella zona continentale riconosciuta delle Asturie.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 98/361/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 163 del 6.6.1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 39.

ALLEGATO

«ALLEGATO

A. ELENCO DELLE ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA RELATIVAMENTE ALL'IHN E ALLA VHS

I. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

1. **Zone continentali**

Tutti i bacini idrografici delle Asturie.

2. **Zone litoranee**

L'intero litorale delle Asturie.

II. REGIONE: GALIZIA

1. **Zone continentali**

I bacini idrografici della Galizia:

- compresi i bacini idrografici del fiume Eo, il fiume Sil dalla sorgente nella provincia di León, il fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieir e il fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas,
- escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

2. **Zone litoranee**

La zona costiera galiziana dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) al Cabo Silliero del ría de Vigo.

La zona costiera dal Cabo Silliero alla Punta Picos (foce del fiume Miño) è considerata una zona tampone.

III. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

Zone continentali

- Fiume Aragón dalla sorgente allo sbarramento di Caparroso nel comune di Navarra,
- Fiume Gállego dalla sorgente allo sbarramento di Ardisa,
- Fiume Sotón dalla sorgente allo sbarramento di Sotonera,
- Fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis,
- Fiume Flumen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsúe,
- Fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello,
- Fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado,
- Fiume Ésera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona,
- Fiume Noguera Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana,
- Fiume Huecha dalla sorgente allo sbarramento di Alcalá de Moncayo,
- Fiume Jalón dalla sorgente allo sbarramento di Alagón,
- Fiume Huerva dalla sorgente allo sbarramento di Mezalocha,
- Fiume Aguasvivas dalla sorgente allo sbarramento di Moneva,
- Fiume Martín dalla sorgente allo sbarramento di Cueva Foradada,
- Fiume Escuriza dalla sorgente allo sbarramento di Escuriza,
- Fiume Guadalope dalla sorgente allo sbarramento di Caspe,
- Fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena,
- Fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena,
- Fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia,
- Fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón.

Gli altri corsi d'acqua della Comunidad de Aragón e il fiume Ebro nel tratto che attraversa tale comunità sono considerati zona tampone.

IV. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

Zone continentali

- Fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce,
- Fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga),
- Fiume Arakil-Arga dalla sorgente allo sbarramento di Falces,
- Fiume Ega dalla sorgente allo sbarramento di Allo,
- Fiume Aragón dalla sorgente nella provincia di Huesca (Aragón) allo sbarramento di Caparroso (Navarra).

Gli altri corsi d'acqua della Comunidad de Navarra e il fiume Ebro nel tratto che attraversa tale comunità sono considerati zona tampone.

V. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LÉON

Zone continentali

- Fiume Duero dalla sorgente allo sbarramento di Aldeávila,
- Fiume Ebro dalla sorgente nella regione della Cantabria allo sbarramento di Sobrón,
- Fiume Queiles dalla sorgente allo sbarramento di los Fayos,
- Fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito,
- Fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di El Burguillo.

Gli altri corsi d'acqua della regione di Castilla-Léon sono considerati zone tampone.

VI. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

1. **Zone continentali**

Il bacino idrografico dei seguenti fiumi dalla sorgente al mare:

- Fiume Deva,
- Fiume Nansa,
- Fiume Saja-Besaya,
- Fiume Pas-Pisueña,
- Fiume Asón,
- Fiume Agüera.

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zone tampone.

2. **Zone litoranee**

L'intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all'insenatura di Ontón.

B. ELENCO DELLE AZIENDE RICONOSCIUTE IN SPAGNA RELATIVAMENTE ALL'IHN E ALLA VHS

REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

- Truchas del Prado, situato ad Alcalá de Ebro, provincia di Saragozza (Aragona).»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2001

che stabilisce le misure da attuare prima di revocare le restrizioni applicate a norma dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1094]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/295/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 85/511/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, ha introdotto misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
- (2) La creazione, a norma dell'articolo 9 di detta direttiva, di zone di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai accertati costituisce un elemento essenziale della campagna di lotta contro l'epizoozia. La direttiva non prevede tuttavia le misure che devono essere attuate prima della revoca delle restrizioni applicate in quelle zone.
- (3) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione, nell'intento di potenziare le misure prese dagli Stati membri interessati nel quadro della direttiva 85/511/CEE, ha adottato le decisioni 2001/172/CE ⁽⁵⁾, 2001/208/CE ⁽⁶⁾, 2001/223/CE ⁽⁷⁾ e 2001/234/CE ⁽⁸⁾, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
- (4) L'epizoozia in corso colpisce in larga misura animali delle specie sensibili che manifestano segni clinici molto

attenuati, per cui l'assenza della malattia deve essere convalidata con apposite prove di laboratorio.

- (5) Sembra opportuno stabilire i requisiti minimi relativi ai provvedimenti da attuare prima di procedere alla revoca delle restrizioni applicate nelle zone di protezione e di sorveglianza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione non si applicano in Gran Bretagna a motivo della diversa situazione epidemiologica, che non è paragonabile a quella che si riscontra in altre parti della Comunità.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda del Nord e tutti gli Stati membri eccetto il Regno Unito provvedono affinché, nelle zone istituite a norma della direttiva 85/511/CEE, vengano attuate le seguenti misure prima che si proceda alla revoca delle restrizioni di cui all'articolo 9 di detta direttiva:

- 1) Le misure applicate nella zona di protezione vengono mantenute fino al momento in cui si verificano le seguenti condizioni:
 - a) siano trascorsi almeno 15 giorni dall'eliminazione di tutti gli animali delle specie sensibili dall'azienda di cui all'articolo 5 della direttiva 85/511/CEE e dall'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda stessa a norma dell'articolo 10 di detta direttiva; e
 - b) sia stata effettuata, con esito negativo, un'indagine in tutte le aziende della zona in cui si trovano animali di specie sensibili.

Tale indagine è eseguita secondo le disposizioni del punto 1 dell'allegato; ove richiesto dalla situazione epidemiologica, in particolare nel caso in cui la malattia colpisca i piccoli ruminanti e fatte salve le disposizioni dei punti 2.1 e 2.4 dell'allegato, essa includerà le misure di cui al punto 2.2 dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.

- 2) Le misure applicate nella zona di sorveglianza vengono mantenute fino al momento in cui si verificano le seguenti condizioni:
- a) siano trascorsi almeno 30 giorni dall'eliminazione di tutti gli animali delle specie sensibili dall'azienda di cui all'articolo 5 della direttiva 85/511/CEE e dall'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda stessa a norma dell'articolo 10 di detta direttiva;
 - b) nella rispettiva zona di protezione sia stato adempiuto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b); e
 - c) sia stata effettuata, con esito negativo, un'indagine in tutte le aziende della zona in cui si trovano animali di specie sensibili.

Tale indagine è eseguita secondo le disposizioni del punto 1 dell'allegato; ove richiesto dalla situazione epidemiologica, in particolare nel caso in cui la malattia colpisca i piccoli ruminanti e fatte salve le disposizioni dei punti 2.1 e 2.4 dell'allegato, essa includerà le misure di cui al punto 2.3 dell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. ESAME CLINICO

- 1.1. Tutti gli animali delle specie sensibili detenuti in un'azienda devono essere sottoposti ad esami clinici per la ricerca di segni o sintomi dell'afta epizootica.
- 1.2. Particolare attenzione deve essere rivolta agli animali per i quali esista un'elevata probabilità di esposizione al virus aftoso, in particolare a causa del trasporto da aziende a rischio o di uno stretto contatto con persone o attrezzature venute direttamente a contatto con aziende a rischio.
- 1.3. L'esame clinico deve tener conto della trasmissione dell'afta epizootica e del modo in cui sono detenuti gli animali delle specie sensibili.
- 1.4. La documentazione pertinente conservata nelle aziende deve essere sottoposta a un esame dettagliato, in particolare per quanto riguarda i dati sulla morbilità, la mortalità e gli aborti, le osservazioni cliniche, le variazioni di produttività e di razione alimentare, gli acquisti e le vendite di animali, le visite di persone che potrebbero essere state contaminate e altre importanti informazioni anamnestiche.

2. PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO

- 2.1. Il campionamento sierologico è effettuato conformemente alle raccomandazioni dell'équipe epidemiologica istituita nell'ambito del gruppo di esperti di cui ai punti 2.2 e 2.3, al fine di garantire la rintracciabilità e dimostrare l'assenza di una precedente infezione.

Le misure applicabili alle aziende in cui sono detenuti ovini e caprini possono essere parimenti applicate ad aziende in cui sono detenuti altri animali sensibili, tenuto conto delle raccomandazioni dell'équipe epidemiologica.
 - 2.2. In tutte le aziende situate all'interno della zona in cui gli ovini e i caprini non sono stati in contatto diretto con bovini per almeno 21 giorni prima del campionamento, l'esame è condotto secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare un'incidenza almeno del 5 % con un'affidabilità non inferiore al 95 %.
 - 2.3. Nelle aziende situate all'interno della zona in cui si sospetti la presenza dell'afta epizootica senza che vi siano segni clinici della malattia, particolarmente ove siano detenuti ovini e caprini, gli animali sono esaminati secondo un modello di campionamento in più fasi atto a garantire il prelievo di campioni:
 - 2.3.1. da aziende di tutte le unità amministrative situate all'interno della zona in cui gli ovini e i caprini non sono stati in contatto diretto con bovini per almeno 30 giorni prima del campionamento;
 - 2.3.2. da un numero di aziende di cui al punto 2.3.1 sufficiente a rivelare con un'affidabilità del 95 % almeno un'azienda infetta, se l'incidenza stimata della malattia era del 2 % equamente distribuito nell'intera zona (massimo 150 aziende), e
 - 2.3.3. da un numero di ovini e caprini per azienda sufficiente a rivelare un'incidenza almeno del 5 % con un'affidabilità non inferiore al 95 %, senza tuttavia superare un massimo di 60 campioni per azienda, o da tutti gli ovini e caprini se nell'azienda il loro numero complessivo è inferiore a 15.
 - 2.4. Le operazioni di campionamento hanno inizio dopo che siano trascorsi almeno 21 giorni dall'eliminazione degli animali sensibili dall'azienda infetta e dall'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione.
-